



DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

ART. 18

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

- 1. Tutele mobilità personale scolastico**
- 2. Enti di formazione già esistenti**
- 3. Attivazione nuovi incarichi**
- 4. Proroga dimensionamento**
- 5. Risorse ordinamenti professionali e valorizzazione DSGA**
- 6. Mobilità intercompartimentale**
- 7. Idonei concorsi**
- 8. Concorso straordinario bis**
- 9. Valorizzazione figure di sistema**
- 10. Ricercatori universitari**
- 11. Ampliamento dotazione finanziaria**
- 12. Piano straordinario di reinquadramento del personale tecnico-scientifico delle Università ai sensi dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

1. Tutele mobilità personale scolastico

Al comma 1 lettera a) si aggiunge in fine: “prevedendo specifiche tutele per:

- i) i figli di genitori ultrasessantacinquenni in armonia con la Legge 23 marzo 2023, n. 33 – Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane;
- ii) i genitori di figli fino a diciotto anni tutelati dalla Carta Europea dei Diritti del Fanciullo, approvata dal Parlamento Europeo l’8 luglio 1992 (Risoluzione A3-0172/92).”

Motivazioni: L’emendamento proposto è volto a garantire una tutela rafforzata del diritto alla mobilità del personale del comparto scuola che si trovi in condizioni familiari meritevoli di particolare protezione, in coerenza con i principi costituzionali, con l’ordinamento europeo e con i criteri di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

La misura si applica ai lavoratori della scuola che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

- genitori di figli ultrasessantacinquenni, per i quali si presume un progressivo bisogno di supporto e assistenza;
- genitori di figli fino al compimento del diciottesimo anno di età, in relazione alle esigenze di cura, educazione e accompagnamento nel percorso di crescita.

2. Enti di formazione già esistenti

Al comma 1 lettera b) il punto 2 è soppresso.

Motivazioni: L’emendamento è finalizzato a garantire la continuità, la qualità e l’efficacia dei percorsi di formazione rivolti al personale del comparto scuola, attraverso il riconoscimento dell’operato degli enti di formazione che abbiano maturato una esperienza consolidata nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. Il mantenimento del riconoscimento per enti già operativi e strutturati contribuisce a realizzare i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, riducendo i costi indiretti connessi all’avvio di nuove procedure, alla duplicazione dei controlli e alla dispersione delle risorse pubbliche.

3. Attivazione nuovi incarichi

Al comma 4 il terzo periodo è soppresso, conseguentemente al comma 5 le parole “*di cui al comma 4*” sono soppresse.

Motivazione: appare irragionevole che solo le regioni che abbiano adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 siano sostenute con l’attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario che è urgente per tutte le istituzioni scolastiche così come le nuove posizioni di esoneri e semiesoneri, sono indispensabili per il supporto organizzativo.

4. Proroga dimensionamento

Si aggiunge il comma 6 bis

All'articolo 1, comma 83-sexies, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,» e le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,».

Motivazione: L'emendamento intende consentire, in via transitoria e limitata nel tempo, la proroga per un ulteriore anno scolastico dell'attuale assetto delle autonomie scolastiche nelle Regioni che non hanno potuto procedere autonomamente al dimensionamento della rete scolastica per comprovate ragioni connesse alle proprie peculiarità territoriali.

La proposta muove dal riconoscimento delle profonde differenze territoriali che caratterizzano il sistema scolastico nazionale. In particolare, alcune Regioni presentano condizioni geografiche, demografiche e infrastrutturali peculiari – quali aree montane, territori a bassa densità abitativa o caratterizzati da complessità nei collegamenti – che rendono non immediatamente applicabili criteri uniformi di dimensionamento.

5. Risorse ordinamenti professionali e valorizzazione DSGA

Al comma 7 la parola “soppresses” è sostituita con “sostituite con «relativa al triennio 2025-2027»”.

Conseguentemente si aggiunge in fine: “Le risorse di cui al presente comma sono destinate per un terzo al personale con incarico DSGA.”

Motivazioni: Si ritiene opportuno, tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2027/2028, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027, siano destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativa al triennio 2025-2027, inserendo il riferimento specifico al triennio di contrattazione in corso che manca nel testo riformato. Al fine di riconoscere il ruolo strategico svolto dal personale Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nell'organizzazione e nel funzionamento delle istituzioni scolastiche, è fatto obbligo di destinare, con carattere di urgenza, una quota non inferiore a un terzo delle risorse complessivamente stanziata per gli ordinamenti professionali al personale DSGA.

6. Mobilità intercompartimentale

Si aggiunge in fine il comma

A decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, al fine di consentire la mobilità intercompartimentale del personale scolastico sono abolite le limitazioni imposte dall'articolo 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Motivazione: l'emendamento favorisce una più adeguata allocazione delle risorse umane all'interno del sistema pubblico, consentendo di rispondere con maggiore tempestività ai fabbisogni di personale di altri comparti, senza ricorrere necessariamente a nuove assunzioni.

La mobilità intercompartimentale rappresenta, infatti, uno strumento di razionalizzazione della spesa pubblica e di ottimizzazione delle professionalità già presenti nella pubblica amministrazione.

7. Idonei concorsi

Si aggiunge in fine il comma

Ai fini delle immissioni in ruolo per l'a. s. 2026/2027, le graduatorie dei concorsi banditi dal 2020 per il personale scolastico dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, e trasformate ad esaurimento.

Motivazione: l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione disciplina esclusivamente le modalità di integrazione e utilizzo delle graduatorie concorsuali del personale scolastico, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti e del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'integrazione è limitata ai candidati idonei che abbiano conseguito il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non determina automatismi assunzionali. La proroga delle graduatorie fino al loro esaurimento costituisce misura di semplificazione amministrativa e di economicità dell'azione pubblica.

8. Concorso straordinario bis

Si aggiunge in fine il comma

Sono prorogate fino al loro esaurimento le graduatorie del concorso di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla

prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo. Tutti i partecipanti al concorso di cui sopra accedono direttamente al percorso di 30 CFU di cui al comma 4 dell'articolo 2-ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell'Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con il concorso riservato per le graduatorie di merito regionale per il personale precario della scuola primaria e dell'infanzia e con l'ultimo concorso straordinario prorogare la validità delle graduatorie integrate con tutti i candidati che hanno sostenuto la prova orale, preso atto anche del numero irrisorio delle immissioni in ruolo avvenute. L'accesso ai percorsi abilitanti di 30 CFU fa seguito all'ODG 9/01114-A/091 presentato alla Camera dall'Onorevole Fabio Rampelli.

9. Valorizzazione figure di sistema

Si aggiunge in fine il comma

Le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025-2027, così come previste dall'articolato di riforma delle parti economiche e normative del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, sono vincolate prioritariamente alla valorizzazione delle cosiddette 'figure di sistema' del personale scolastico e della ricerca anche mediante strumenti di formazione incentivata e professionalizzante.

Motivazione: La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a definire un criterio di destinazione interna delle risorse già stanziare a legislazione vigente per il rinnovo contrattuale, nel rispetto dell'autonomia della contrattazione collettiva e dei vincoli di spesa.

La previsione risponde all'esigenza di adeguare l'assetto professionale del comparto all'evoluzione organizzativa e funzionale delle istituzioni scolastiche e della ricerca, nelle quali le figure di sistema svolgono funzioni essenziali di coordinamento, supporto organizzativo e gestione di processi complessi, assumendo responsabilità crescenti non sempre adeguatamente riconosciute sul piano economico e professionale.

ART. 21

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 - Componente 2 del PNRR

10. Ricercatori universitari

Si aggiunge in fine il comma

Alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 306, al primo periodo, le parole “i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79” sono sostituite da “soggetti che siano o siano stati, per almeno ventiquattro mesi, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero, per almeno trentasei mesi anche non continuativi, titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79”;
- b) al comma 306, al secondo periodo, dopo le parole “ricercatori reclutati” è aggiunto “o prorogati”;
- c) al comma 306 il terzo periodo è soppresso.

Motivazione: Scopo del presente emendamento è quello di superare alcune criticità di natura normativa che si potrebbero porre in relazione al piano straordinario per figure di Ricercatore a tempo Determinato in Tenure-Track (RTT) definito con l'ultima Legge di Bilancio, e che vede parte delle risorse rivolte a Ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTD-A) le cui posizioni sono state finanziate con fondi del PNRR. La difficoltà più evidente è relativa all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 306 della Legge di Bilancio che prevede: “all'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026”. Visto che le procedure cui si riferisce il piano sono delle procedure concorsuali selettive, in generale rivolte a tutti gli RTD-A, non solo quelli con contratti PNRR, se interpretata letteralmente questa previsione porterebbe a definire degli ulteriori criteri di accesso ai concorsi in base all'anno di scadenza del contratto del partecipante.

Ciò porterebbe ad escludere tantissimi giovani RTD-A dalla possibilità di partecipare a queste procedure concorsuali: per fare un esempio già chi ha avuto il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe essere escluso dalle procedure bandite nel 2027, anno nel quale tra l'altro sono previste le risorse più cospicue, similmente si potrebbe intendere che giovani RTD-A con contratti in scadenza nel 2024 o precedentemente ovvero nel 2027 vengano ad essere esclusi ugualmente, senza alcuna possibilità di concorrere. Non essendoci alcuna necessità di definire a termini di legge dei criteri l'utilizzo delle risorse (criteri che tipicamente sono definiti dal Ministero in relazione all'anno di assegnazione delle risorse), si propone innanzitutto di eliminare questo periodo. Con le modifiche proposte al primo periodo del comma 306, si definiscono anche in maniera più chiara i criteri di accesso a queste procedure, prevedendo che possano partecipare giovani che siano o siano stati RTD-A per almeno 24 mesi e si prevede, inoltre, di allargare ancor di più la platea dei potenziali beneficiari includendo anche giovani che siano o siano stati titolari di Assegni di Ricerca per almeno 36 mesi, anche non continuativi. Al secondo periodo, in relazione alla riserva delle risorse

per RTD-A finanziati con risorse del PNRR si prevede ulteriormente di chiarire che vada considerato anche il caso di finanziamento della sola proroga del contratto.

11. Ampliamento dotazione finanziaria

Si aggiunge in fine il comma

Alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 307 le parole “11,3 milioni di euro” sono sostituite da “50,0 milioni di euro”;
- b) al comma 308 al primo periodo, le parole “cofinanziare fino al 50 per cento della spesa” sono sostituite da “finanziare la spesa delle nuove posizioni”;
- c) al comma 308 al secondo periodo, le parole “La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento” sono sostituite dal “L'accantonamento”, le parole “è imputata” sono sostituite da “è imputato” e dopo le parole “ordinarie facoltà assunzionali” è aggiunto “dell'università che effettua l'assunzione”.

Motivazione: Visto l'approssimarsi della scadenza naturale dei contratti della quasi totalità degli RTD-A, che sono stati reclutati o prorogati con i fondi dei progetti PNRR, considerato anche che la figura del RTD-A è ormai “ad esaurimento” a partire dal 30.06.2025, per non disperdere il patrimonio di competenze e attività di didattica e ricerca svolto dai giovani ricercatori negli atenei in questi ultimi 5 anni, si rende necessario prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, aggiuntive rispetto a quelle previste nella Legge di Bilancio 2026, perché gli Atenei possano reclutare un numero sufficientemente congruo di RTT a cui possano aspirare gli RTD-A in scadenza di contratto. Tanto ciò premesso l'emendamento proposto ha come obiettivo l'ampliamento della dotazione finanziaria prevista dalla LdB 2026, con cui si aumenta il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) a cui gli Atenei attingeranno risorse per finanziare il Piano straordinario per RTT al cui interno è prevista la riserva di posti destinata agli RTD-A in servizio da almeno 24 mesi.

Il secondo obiettivo di questa modifica risiede in una diversa ripartizione degli oneri finanziari, fra Ministero (MUR) e Atenei assegnatari delle risorse del Piano stesso: per ogni posizione di RTT (che costa 0.7 punti organico) si prevede di attribuire l'onere di 0.5 punti organico in capo al MUR, quale costo della posizione da RTT) mentre il restante 0.2, a copertura dell'eventuale successiva immissione nel ruolo di Professore di seconda fascia a seguito di positiva valutazione ai sensi dell'Art.24, comma 5 della Legge n.240/2010, è posto a carico dell'Ateneo che bandisce la posizione.

12. Piano straordinario di reinquadramento del personale tecnico-scientifico delle Università ai sensi dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Si aggiunge in fine il comma

Al fine di dare piena attuazione all'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di rafforzare la capacità scientifica, tecnica e amministrativa delle Università statali in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è istituito un Piano straordinario di reinquadramento, attivabile su richiesta dell'interessato, del personale tecnico-amministrativo con profilo tecnico-scientifico in servizio a tempo indeterminato presso le Università italiane.

2. Il Piano di cui al comma 1 è finalizzato al riconoscimento formale delle funzioni riconducibili alla figura del Tecnologo universitario, introdotta dall'articolo 24-ter della legge n. 240 del 2010, svolte stabilmente dal personale appartenente alle aree dei Funzionari e delle Elevate Professionalità, in relazione ai titoli posseduti, alle competenze maturate e alle responsabilità esercitate.

3. Possono accedere alle procedure di reinquadramento i dipendenti che risultino in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale o titolo equipollente, coerente con l'ambito tecnico-scientifico di riferimento;
- b) svolgimento documentato di attività di ricerca scientifica di base o applicata, trasferimento tecnologico, terza missione, nonché di organizzazione, gestione e coordinamento di processi tecnico-scientifici complessi, anche in supporto diretto alle attività didattiche;
- c) curriculum professionale e scientifico qualificato, coerente con il profilo di Tecnologo universitario;
- d) anzianità di servizio a tempo indeterminato non inferiore a dieci anni nelle aree dei Funzionari o delle Elevate Professionalità.

4. Il reinquadramento è effettuato esclusivamente previa valutazione oggettiva dei titoli e delle attività svolte, sulla base di criteri nazionali predeterminati e uniformi, senza espletamento di procedure concorsuali, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento come definiti nell'allegato tecnico di cui al comma 5.

5. I criteri, le modalità di valutazione e l'elenco dei titoli ed attività valutabili sono definiti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente articolo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio nazionale.

6. Ove necessario, al fine di evitare riduzioni del trattamento economico complessivo in godimento, è riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile.

7. Il reinquadramento effettuato ai sensi del presente articolo non costituisce nuova assunzione, non determina incremento delle dotazioni organiche complessive ed è finalizzato esclusivamente alla razionalizzazione degli inquadramenti professionali e alla valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche già presenti nel sistema universitario.

Motivazione: Il presente emendamento introduce un Piano straordinario di reinquadramento del personale tecnico-scientifico delle Università, finalizzato a sanare una criticità strutturale dell'ordinamento universitario, emersa a seguito dell'evoluzione delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Nelle Università opera da anni personale altamente qualificato, oggi inquadrato nelle aree dei Funzionari e delle Elevate Professionalità, che svolge stabilmente funzioni riconducibili alla figura del Tecnologo universitario, per contenuto tecnico-scientifico, livello di autonomia e responsabilità. Tale personale è frequentemente in possesso di titoli culturali e scientifici elevati, partecipa in modo strutturato a progetti di ricerca nazionali e internazionali, contribuisce alle attività di terza missione e supporta direttamente la didattica universitaria.

Nonostante ciò, l'attuale inquadramento non riflette adeguatamente le funzioni effettivamente svolte, determinando una asimmetria tra mansioni, responsabilità e riconoscimento professionale, particolarmente evidente nel confronto con gli Enti Pubblici di Ricerca.

Il Piano si colloca nel solco di precedenti interventi straordinari di riallineamento ordinamentale e consente di dare piena attuazione all'articolo 24-ter della legge n. 240 del 2010, valorizzando competenze già presenti e rafforzando la capacità delle Università di conseguire gli obiettivi del PNRR.

La scelta di una procedura a domanda, basata su valutazione esclusivamente oggettiva dei titoli, senza concorsi, risponde all'esigenza di garantire certezza del diritto e uniformità applicativa.

Relazione tecnica di copertura finanziaria

L'emendamento introduce un Piano straordinario di reinquadramento che riguarda esclusivamente personale già in servizio a tempo indeterminato presso le Università statali.

L'intervento non comporta nuove assunzioni, né incremento delle dotazioni organiche complessive, e presenta natura ordinamentale e selettiva, in quanto volto al riallineamento tra funzioni effettivamente svolte e inquadramento giuridico-formale.

Per una parte del personale interessato, in particolare attualmente inquadrato nell'area dei Funzionari, il reinquadramento può comportare differenze retributive positive, con un onere finanziario limitato, differenziato e variabile, dipendente dal numero effettivo di domande accolte e dalla posizione economica individuale di partenza.

Tale onere:

- non presenta carattere strutturalmente espansivo;
- non introduce automatismi generalizzati di progressione economica;
- non modifica la disciplina contrattuale vigente;
- non produce effetti di trascinamento sulla dinamica complessiva della spesa per il personale.

L'attuazione del Piano avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce di quanto sopra, l'emendamento comporta oneri complessivamente contenuti e sostenibili, coerenti con le finalità del PNRR, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato tecnico

Titoli ed attività valutabili ai fini del reinquadramento

Ai fini della valutazione oggettiva dei candidati, sono considerati esclusivamente i seguenti titoli ed attività documentabili:

- pubblicazioni scientifiche e/o report tecnico-scientifici attestanti attività di ricerca svolta per almeno un quinquennio;
- dottorato di ricerca;
- master universitari di II livello, diplomi di specializzazione, diplomi di perfezionamento o titoli equivalenti coerenti con il profilo;
- partecipazione a gruppi di ricerca e a progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- incarichi di responsabile o referente tecnico-scientifico in attività di trasferimento tecnologico;
- incarichi di responsabilità di strutture tecniche, laboratori, strumentazioni e servizi;
- coordinamento o partecipazione ad attività tecnico-scientifiche di centri di ricerca e consorzi universitari;
- organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni scientifici nazionali o internazionali;
- incarichi di docenza in attività di formazione superiore, master e lifelong learning;
- partecipazione ad attività di orientamento e interazione con le scuole;
- premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- affiliazione ad accademie o associazioni scientifiche di riconosciuto prestigio;
- associazione ad Enti Pubblici di Ricerca;
- risultati nel trasferimento tecnologico, inclusi brevetti e spin-off;
- esperienze professionali qualificate caratterizzate da attività di studio o ricerca.